TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 48

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 13; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 6, 1° comma, modif

Classifica a comune di prima classe. Eliminazione degli inidonei a fine corso.

Gli allievi provenienti dai giovani borghesi vengono classificati comuni di 1ª classe dal 1° dicembre dell'anno in cui termina il corso ordinario ed il tirocinio pratico quando prescritto.

Gli allievi meccanici, per i quali il corso ordinario ha durata di due anni, vengono classificati comuni di 1ª classe dal 1° dicembre successivo al termine del 1° anno di corso.

L'anzianita' relativa dei comuni di 1ª classe e' stabilita dalla graduatoria di esami. A parita' di punti sono preferiti gli orfani di guerra o della causa nazionale e per ultimo i piu' anziani di eta'.

Gli allievi riprovati agli esami vengono prosciolti d'autorita' od ammessi ai corsi suppletivi od agli esami di riparazione previsti dai regolamenti delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi. Se dichiarati idonei nella nuova prova vengono classificati comuni di 1ª classe in coda al proprio corso; se inidonei prosciolti dalla ferma.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 27 luglio 1933 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-48-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-13-r-d-9-novembre-1925-n-2222-art-6-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it